

STATUTO

IL PASSO DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO SAN GIOVANNI MI VIA DANTE 122

Numero REA: MI - 2503677

Codice fiscale: 10086240966

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 1.070/855 di repertorio

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto,
normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa sociale è denominata:

"IL PASSO DELLA VITA Società Cooperativa Sociale"

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue gli scopi di cui alla lettera A ed alla lettera B dell'art. 1 della Legge 381/91, essendo funzionalmente collegati nell'interesse delle persone svantaggiate, a beneficio delle quali viene svolta l'attività della Cooperativa. Le attività di cui sopra dovranno essere **gestionalmente** e contabilmente separate. Il fine della Cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Lombardia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di contratto e progetto.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5 – Oggetto

In conformità agli interessi ed ai requisiti dei propri soci, la Cooperativa

fornisce ai propri soci occasioni di lavoro, **collocandone** la forza lavoro presso società ed imprese svolgenti le seguenti attività:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) la gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
- 4) la gestione di ambulatori di prossimità;
- 5) gestione di centri di prenotazione privati per visite mediche ed esami specialistici;
- 6) soggiorni vacanze;
- 7) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;
- 8) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;
- 9) servizio di segretariato sociale;
- 10) servizi fisioterapici;
- 11) attività di portineria;
- 12) servizi di pulizia.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei **ristorni**.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo verranno disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea sociale può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può anche definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative

e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determinerà l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea sociale per deliberare, mediante le necessarie modificazioni dello statuto, l'adozione delle norme sulle società per azioni. I soci che non concorrono a tale deliberazione avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non deliberi quanto previsto e stabilito per legge entro un anno dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti sopra indicati, la cooperativa si scioglie.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci della Cooperativa i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono, infine, essere soci anche le persone giuridiche, gli enti e le società, di qualunque tipo, purché, per profili causali, struttura ed attività concretamente esercitati, siano oggettivamente compatibili con le caratteristiche e le attività concretamente svolte dalla cooperativa.

Art. 8 bis - Categorie speciali di soci

Socio "in prova".

Nei limiti previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci nella categoria speciale dei "soci in prova". La permanenza in tale categoria non potrà superare i cinque anni dall'ammissione.

Tale categoria speciale è istituita al fine di consentire la formazione migliore del socio cooperatore e, all'un tempo, di garantirne il suo migliore inserimento nella vita sociale.

Il socio appartenente a questa categoria, per tutto il periodo di appartenenza, deve osservare tutti gli obblighi, di legge e di statuto, fissati a carico dei soci **cooperatori**; a lui spettano i diritti amministrativi come a qualunque socio cooperatore. Per quanto riguarda gli utili e i **ristorni**, ove attribuibili ai sensi di legge e di statuto, al "socio in prova" gli stessi spettano in ragione di un mezzo rispetto al normale socio cooperatore.

Cessato il periodo di appartenenza alla categoria speciale, il socio è ammesso a godere degli stessi diritti spettanti ai soci **cooperatori**, ove il rapporto sociale prosegue.

Soci sovventori

La cooperativa può costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, a norma dell'art. 2548 c.c.

I fondi possono essere costituiti sia mediante speciali conferimenti da parti di assicurati che mediante speciali conferimento da parte di terzi, cui è attribuita la

qualità di soci **sovventori**.

Ai soci **sovventori** spetta un voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da ciascuno effettuato a costituzione del fondo. In ogni caso i voti attribuiti complessivamente ai soci **sovventori** non possono superare il numero complessivo di voti spettanti agli assicurati.

La disciplina della categoria, dei diritti e degli obblighi dei soci **sovventori** è quella di legge.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il soggetto, persona fisica o ente, che intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; ovvero, trattandosi di soggetto non persona fisica, l'indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede, del capitale, del codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro o, trattandosi di soggetti non persone fisiche, dei profili di compatibilità tra l'attività dell'istante e quella della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, comunque mai inferiore a quella stabilita dalla legge e dall'atto costitutivo (in conformità alla legge), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza di cause di incompatibilità indicate nell'art. 8, delibera sulla domanda.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci e diventerà operante con il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Amministrativo.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Non restano preclusi, tuttavia, dopo l'esperimento della procedura di cui sopra, gli ordinari rimedi a tutela dell'aspirante socio non ammesso, ove ricorrenti nel caso di specie.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti **partecipativi** ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai **ristorni**, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 10 bis - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci **cooperatori** di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori **colgono** ed assumono nei confronti del mercato.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare quanto dovuto a liberazione della partecipazione sottoscritta, anche a rate, secondo quanto stabilito dagli amministratori in sede di ammissione.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita, anno per anno, dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci **cooperatori**

Le partecipazioni dei soci **cooperatori** non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie partecipazioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 - Operazioni su partecipazioni proprie

E' vietato l'acquisto – ed ogni altra operazione di cui all'art. 2474 c.c. - di partecipazioni proprie da parte della società.

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

dal presente statuto
dalle disposizioni di legge, **codicistiche** e speciali, sulle società cooperative.
In particolare sono cause di recesso:
a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
d - la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 **octies**);
e – il trasferimento della residenza del socio in un Comune / Provincia / Regione diverso da quello/quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
f – la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune / Provincia / Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.
Il recesso non può essere parziale.
Il recesso deve essere esercitato ai sensi di legge ed attribuisce al socio receduto i diritti previsti dalla legge.
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:
- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario,
- lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione dei del rapporto mutualistico in corso.

Art. 15 - Esclusione
L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:
1) per il mancato pagamento delle partecipazioni sottoscritte;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
5) per fallimento del socio;
6) per sopravvenuta inabilità, non possa partecipare allo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto dell'impresa sociale;
7) per cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) per qualsiasi ragione o causa;
8) per ogni altra causa espressamente contemplata dalle leggi, di volta in volta, in vigore e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, nelle forme di legge. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre la procedura di mediazione ed arbitrato prevista dal successivo art. 43 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Gli eventuali diritti patrimoniali del socio escluso sono regolati dalla legge. Art. 16 - Morte del socio Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle partecipazioni secondo le disposizioni di legge. Art. 17 - Liquidazione e rimborso delle partecipazioni Nei casi di recesso, di esclusione e di morte del socio, liquidazione e rimborsi sono regolati dall'art. 2535 c.c. Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle partecipazioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. Art. 19 - Patrimonio sociale Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, variabile e formato: – dai conferimenti dei soci cooperatori; – da ogni altra utilità per legge imputabile a capitale sociale; b) dalla riserva legale; c) dall'eventuale sovrapprezzo; d) dalla riserva straordinaria; da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge. Art. 20 - Prevalenza della mutualità La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato nonché di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per dividendi; b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da partecipazioni, che non possono essere rappresentate da azioni, del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna.

Nessun socio può avere tante partecipazioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a **destinarli**:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituiti dalla legge 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima e da ogni altra applicabile;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente, soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2545-**quinquies**, comma 2, c.c. e comunque entro il limite massimo di legge, rispettando, in ogni caso il principio di pari trattamento tra soci **cooperatori**;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di **ristorni** ai soci, nel rispetto dei limiti di legge e comunque in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I **ristorni** sono attribuiti ai soci **cooperatori** proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei **ristorni** sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Art. 25 - Emissione di titoli di debito

La cooperativa, in conformità a quanto disposto in materia di società a responsabilità limitata e con i limiti ivi previsti, può emettere titoli di debito, con deliberazione assembleare.

I titoli sono emessi, possono essere sottoscritti e circolano secondo quanto stabilito dalle norme applicabili alla società a responsabilità limitata, ove qui non diversamente disposto.

La decisione di emissione di titoli di debito va assunta dall'assemblea e richiede, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dell'intero capitale sociale.

La deliberazione assembleare di emissione di titoli di debito deve essere accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo che **giustifichi** la

necessità di reperire all'esterno capitale finanziario, sulla base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Detta relazione deve riferirsi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società alla data più vicina possibile all'assunzione della decisione di emissione dei titoli e comunque deve essere non più vecchia di quattro mesi dalla data di assunzione della decisione.

Ai soci che non consentono alla decisione di emissione di titoli di debito spetta il diritto di recesso immediato dalla società, con gli effetti di cui all'art. 2473, commi 3 e 4 c.c.

L'efficacia della dichiarazione di recesso è regolata dall'art. 1335 c.c. Da quel momento troveranno applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2473 c.c.

Trovano applicazione, in quanto qui non derogate, le disposizioni di cui all'art. 2483 c.c.

Art. 26 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario

oppure, in alternativa

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia totalitaria ai sensi di legge. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, salvo quanto previsto diversamente dall'art. 25 di questo statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati più della metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci presenti o rappresentati.

In ogni caso le maggioranze richieste per la costituzione e la deliberazione sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle partecipazioni possedute.

Art. 29 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, nelle forme e con l'osservanza dei limiti di legge.

Art. 30 - Assemblee separate

Al fine di favorire la partecipazione diretta del socio alla vita della cooperativa, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate, quando il numero dei soci sia superiore a 200 (duecento) e, comunque, qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora **svolgesse** la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si **realizzassero** più gestioni mutualistiche. In questi ultimi due casi le assemblee separate devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche e a ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività **mutualistica** di rispettiva competenza.

Nelle altre ipotesi l'Organo amministrativo, in sede di convocazione, indica i luoghi in cui dovranno tenersi le assemblee separate, che saranno scelti, tenendo conto delle esigenze concrete dei soci, tra quelli nei quali,

abituamente, si svolge l'attività della società.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di 30 (trenta) giorni rispetto a quello fissato per le assemblee separate. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.

All'assemblea generale partecipano soci delegati in numero complessivo pari a 30 (trenta) eletti dalle assemblee separate in proporzione al numero dei voti spettanti ai soci ammessi alle singole assemblee separate, nel rispetto, in ogni caso, del principio di assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, in proporzione ai voti espressi. Alla minoranza spetta la nomina di almeno un delegato qualora essa raggiunga almeno il 10% (dieci per cento) dei voti validamente espressi.

Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Art. 31 - Organo amministrativo. Amministratore unico. Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**, o tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi, nominati nell'atto costitutivo; essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'atto costitutivo o l'assemblea, all'atto della nomina degli amministratori, sia l'organo **monocratico**, sia esso collegiale, potrà stabilire che gli stessi **durino** in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia.

Art. 32 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 34 - Poteri di gestione

L'Organo Amministrativo è munito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Può decidere, conformemente alla legge ed allo statuto, su tutti gli atti ed operazioni, tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non siano espressamente riservati all'assemblea, ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato

esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Art. 37 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può determinare un compenso in favore degli amministratori.

Per questa ipotesi, l'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 38 - Controllo diretto dei soci

I soci, nei limiti di legge stabilito in riferimento alle norme del tipo sociale applicabili alla società, hanno i diritti di controllo ed ispezione stabiliti dalla legge, entro i limiti fissati dalla stessa.

Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile

Nei casi previsti dalla legge, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Ove non obbligatoria la nomina del collegio, la società potrà affidare ad un revisore esterno il controllo legale dei conti.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa durante la fase di liquidazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo **liquidativo**.

Art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art. 42 - Disposizioni Generali

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo verranno disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea sociale può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può anche definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 43 - Clausola di mediazione ed arbitrato

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di mediazione dell'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (Via Freguglia 14, Milano).

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare il procedimento arbitrale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 5/2003. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. da 38 a 40 del D.Lgs. n. 5/2003 e, per quanto con esso non contrastante, dal suddetto Regolamento di mediazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Nell'ipotesi di mancato accordo, ovvero di rifiuto espresso del suddetto tentativo di conciliazione, o comunque dopo 30 giorni dalla data di deposito della domanda di conciliazione rimasta senza riscontro, si considera concluso il procedimento di conciliazione e la controversia sarà devoluta a decisione arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (Via Meravigli 9/b, Milano), che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

La clausola arbitrale di cui sopra è estesa a tutte le categorie di soci, anche non **cooperatori**. La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale in questione.

L'organo arbitrale sarà costituito da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale di Milano e scelto tra gli esperti di diritto e di settore. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003. L'organo arbitrale decide secondo diritto. Il lodo è impugnabile nei casi e nelle forme di legge.

L'organo arbitrale decide nel termine di tre mesi dalla sua costituzione, salvo proroga per non più di una sola volta (a) nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003; (b) nel caso in cui sia necessario disporre una CTU o (c) in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza

dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Al momento della sua costituzione, l'organo arbitrale fissa le regole procedurali cui si **atterrà** e le comunica alle parti. In ogni caso deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'organo arbitrale è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

f.to Scirano Ivan

f.to Rognoni Andrea

f.to Rognoni Daniela

f.to Matteo Romano Notaio

17 di 17